

Schema di contratto d'appalto tipo per i lavori di ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle aree del comune di Marsciano colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.

Tra ⁽¹⁾

.....
Committente

e

.....
Appaltatore

Visti

- la L.R. 8 febbraio 2013 n. 3 recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 15 dicembre 2009”;
- i provvedimenti amministrativi emanati relativi alla ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 15 dicembre 2009;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L.R. 12 agosto 1994, n. 27 e s.m. e i. recante “Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili”;
- la vigente normativa in materia di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera impiegata;
- la L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e s.m. e i. recante “Norme per l’attività edilizia” modificata e integrata dalla L.r. 21 maggio 2008, n. 8;
- il R.R. 16 marzo 2009, n. 2, recante “Disciplina di attuazione degli artt. 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia, modificata e integrata dalla L.r. 21 maggio 2008, n. 8);

¹ In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod. fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle Imprese, capitale sociale versato, cod. fisc. e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.

- la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;
- l’art. 11, comma 11-quinquies del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- l’art. 11, comma 1, lett. a), punto 2), del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- l’art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

premesse

- che l’immobile sito in individuato al N.C.E.U. foglio n. (...), part. n. (...) è stato danneggiato dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 che hanno colpito la regione Umbria, per il quale è stata prodotta domanda di contributo ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, acquisita al protocollo di al numero in data
- che gli immobili siti nella frazione di Spina di Marsciano, individuati al N.C.E.U. foglio n. (...), part. n. (...), ricompresi nell’ambito della U.M.I. n. del programma integrato di recupero della sopra citata località, sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 che hanno colpito la regione Umbria; ***(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano)***;
- che il Committente intende affidare all’Appaltatore i lavori di ricostruzione e riparazione;
- che tali lavori hanno/non hanno un costo di costruzione superiore ad Euro 50.000,00;
- che tali lavori hanno/non hanno una superficie utile coperta superiore a metri quadrati 100;
- che Progettista dei lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);
- che Responsabile dei lavori è il Sig. (...);
- che Responsabile dei lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) email (...), iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), con n. (...); ***(in caso di nomina di soggetto diverso dal Committente)***;
- che Direttore dei lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) email (...), iscritto all’Ordine/Collegio (...) di (...), col n. (...);

- che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) email (...), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), con n. (...);
- che il Comune di ha rilasciato il contributo definitivo per l'immobile citato con provvedimento di n. del, comunicato al Committente in data su un importo complessivo di lavori di euro così articolato:
 - per lavori €
 - per oneri per la sicurezza €
 - per indagini €
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori,) €
 - coordinamento progettazione €
 - €
- che il Committente, ai fini del presente contratto, ha la giuridica disponibilità dell'immobile citato, essendone⁽²⁾;
- che il Committente intende affidare all'Appaltatore i lavori di
- che l'esecuzione di tali lavori è stata autorizzata ai sensi del⁽³⁾
- che l'Appaltatore ha dichiarato di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguirli a regola d'arte;

si conviene quanto segue

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta ed assume, alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, l'esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
 - Titolo abilitativo edilizio: permesso di costruire, SCIA, etc.;
 - Elaborati grafici illustrativi composti da n. (...) tavole;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Elenco prezzi;
 - Piano di sicurezza e di coordinamento/piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - Relazione geologica, relazione geotecnica, esiti delle indagini eventualmente eseguite;
 - Elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed impiantistici;
 - Piano operativo di sicurezza;

² Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo.

³ Indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio: permesso di costruire, SCIA, etc.

- (...);
- (...).

3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità, sia in linea di diritto che di fatto, del bene oggetto dell'intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene e di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto.

5. L'Appaltatore dichiara di aver verificato la completezza e la validità tecnica del progetto allegato e di ritenerlo, pertanto, idoneo ad assicurare al Committente un risultato tecnico conforme alle esigenze di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio/rafforzamento locale.

ART. 2

DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L'APPALTO

1. L'appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:

- computo metrico estimativo dei lavori;
- condizioni poste nel provvedimento di concessione del contributo definitivo;
- elaborati tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici;
- programma dei lavori;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento/Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ;
- Piano Operativo di Sicurezza;
-

ART. 3

TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. I lavori avranno inizio entro giorni dalla comunicazione della concessione contributiva e dovranno essere ultimati entro mesi dalla medesima comunicazione (⁴).

2. Il Committente dovrà immettere l'Appaltatore nel possesso del fabbricato, oggetto dell'intervento edilizio, consegnando i locali e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.

⁴ La disciplina regionale prevede che i lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ed essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima comunicazione.

Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, la disciplina regionale prevede che i lavori devono avere inizio entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione contributiva al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati ed essere ultimati entro trentasei mesi dalla medesima comunicazione.

3. L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

4. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'appaltatore.

5. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi così come stabilito al punto 1.

6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l'Appaltatore, stabilirà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

7. Le sospensioni dei lavori per inadempienze da parte dell'Appaltatore in ordine al rispetto delle normative vigenti che tutelano la sicurezza e salute dei lavoratori, non costituiscono interruzione dei termini contrattuali.

8. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi, sull'inizio o sul termine dei lavori, non superiori agiorni ⁽⁵⁾ , imputabili all'Appaltatore, di richiedere la immediata

⁵ L'art. 13, comma 4, dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 8 maggio 2013 prevede che, qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiori a:

a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;

b) quattro mesi per l'ultimazione degli stessi.

Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, l'art. 11, comma 4, dell'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1309 del 25 novembre 2013 prevede che, qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013 e s.m.i., attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della l.r. n. 30/1998, previa diffida ad adempiere, rivolta al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, entro un termine non inferiore a trenta giorni e comunque non superiore a:

a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;

b) un termine stabilito dal comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, in ogni caso non superiore a dodici mesi, per l'ultimazione degli stessi.

risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.

9. Per i giorni di anticipo sulle date di ultimazione, l'Appaltatore non avrà diritto a premi o compensi di sorta.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (...), I.V.A. esclusa, di cui Euro (...) per costi della sicurezza oltre ad Euro (...) per oneri della sicurezza. L'Appaltatore, sull'importo preventivo di Euro (...), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (...)%⁽⁶⁾. I lavori saranno contabilizzati sulla base della quota percentuale delle opere realizzate. Sono pertanto compresi nel prezzo globale dell'appalto, così determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal Committente.

ovvero

1. Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (...), I.V.A. esclusa, di cui Euro (...) per costi della sicurezza oltre ad Euro (...) per oneri della sicurezza. L'Appaltatore, sull'importo preventivo di Euro (...), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (...)%⁽⁷⁾. I lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate e con l'applicazione del ribasso offerto sui prezzi individuati nell'Elenco prezzi allegato al presente contratto.

2. Il prezzo, a corpo/a misura, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente.

3. L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere.

ART. 5

PAGAMENTI

1. All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori, predisposti dal Direttore dei lavori, al raggiungimento di un importo pari al dell'importo contrattuale. Il pagamento dei S.A.L. sarà corrisposto entro giorni dalla data di ricezione della corrispondente fattura⁽⁸⁾.

⁶ Non dovranno essere assoggettati a ribasso i costi della sicurezza e gli oneri della sicurezza.

⁷ Non dovranno essere assoggettati a ribasso i costi della sicurezza e gli oneri della sicurezza.

⁸ E' facoltà del committente richiedere, anche in occasione del pagamento dei SAL, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i. In tal caso la facoltà va inserita nel contratto.

2. Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione.

3. Il Committente procederà ad effettuare il pagamento del saldo dei lavori pari ad Euro (...) previa acquisizione della:

- regolarità contributiva dell'Impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004); **(per i lavori privati il cui costo è inferiore o pari all'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza);**
- regolarità contributiva dell'Impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004) e congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere (DURC art. 1, c. 2, lett. d/bis della L.R. n. 1/2004) **(per i lavori privati in cui costo è superiore a euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza).**

Qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'Impresa non è in regola con l'incidenza della manodopera impiegata, l'Impresa riconosce ed accetta, sin da ora, di non avere null'altro a che pretendere sulla quota parte detratta dal saldo dei lavori, corrispondente ai contributi non versati dall'Impresa alla Cassa Edile, corrisposta alla stessa dal committente ai sensi dell'art. 11 bis, commi 3 e 4, della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.

4. L'Appaltatore inoltrerà per i pagamenti le relative fatture al Committente, in Via _____ - _____ - C.F. _____. In conformità alle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 136/2010, nonché alle linee guida per i controlli antimafia indicati dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi opere, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente indicato nell'articolo 9, comma 2 **(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano).**

ART. 6

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti (⁹).

⁹ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri:

- a) l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, e l'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
- b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant'altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori inclusi gli oneri di personale e mezzi d'opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
- c) l'elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore Lavori;
- d) l'assistenza al Collaudatore (da inserire se è previsto collaudo);
- e) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell'opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; l'installazione di baracche,

L'Appaltatore dovrà:

- a) astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta;
- b) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada;
- c) procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
- d) provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime;
- e) garantire, durante l'esecuzione dei lavori, l'accesso e lo svolgimento dei sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEL CANTIERE E DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei cantieri con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, farà sorgere, in capo al Committente, motivo per far sospendere i lavori fino all'adempimento di quanto contestato e, nei casi più gravi che comprendono anche la reiterata violazione, risolvere il contratto a danno dell'Impresa.

2. L'Appaltatore si impegna a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere.

3. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il

uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- f) la predisposizione del progetto per l'elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l'elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d'allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l'utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante.....;
- g) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo pubblico competente.
- h)

Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; così pure l'Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.

3. L'Appaltatore si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, e a tal fine dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- I.N.P.S.:.....;
- I.N.A.I.L.:.....;
- CASSA EDILE:
- R.C.T. / R.C.O n°Compagnia
- Contratto Collettivo applicato:

4. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.

5. L'Appaltatore è a conoscenza che il Comune procederà a verificare la regolarità contributiva dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

6. Le parti sono a conoscenza che la regolarità contributiva dovrà essere assicurata per tutta la durata dei lavori e verrà verificata in occasione:

- ✓ dell'inizio dei lavori, mediante il documento unico di regolarità attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004);
- ✓ della conclusione dei lavori, mediante:
 - il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004) **(per i lavori privati il cui costo è inferiore o pari all'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza);**
 - il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004) e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere (art. 1, c. 2, lett. d/bis della L.R. n. 1/2004) **(per i lavori privati in cui costo è superiore a euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza).**

7. L'Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A al presente contratto, e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

ART. 8

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore non può subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.
3. In ogni caso l'impresa appaltatrice deve garantire, sotto la propria responsabilità, l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici autorizzate dal Committente, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

L'accertato utilizzo di imprese subappaltatrici prive di idoneità tecnico professionale può costituire causa risolutiva espressa del contratto in danno dell'Appaltatore.

4. In caso di subappalto o di subcontratto il consorzio dovrà richiedere il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218. ***(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano).***
5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di un'informazione prefettizia interdittiva nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo 9. ***(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano).***

ARTICOLO 9

TRACCIABILITA'

(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano).

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando il Committente da ogni responsabilità; vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e, quindi, soggette a tracciamento, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei detriti.

2. A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, di banche o di Poste italiane S.p.A. utilizzando il bonifico bancario o postale; all'uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN _____ . L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel bonifico il CUP _____.

3. Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto indicato nel comma 3, da parte dell'Appaltatore determina inadempimento grave dell'Appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

4. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 10

POTERI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:

- a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
- b) di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;
- c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera.

2. L'Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell'esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

ART. 11

RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere adomiciliato in

2. L'Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.

3. Al Responsabile del Cantiere competono:

- a. l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
- b. la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 12

RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

- 1.** Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell'intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
- 2.** I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incumbenti preliminari danno all'Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.
- 3.** In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall'inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo punto.

ART. 13

VARIANTI

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti e accettati dal Committente.
2. Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell'appalto, o comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e l'Appaltatore.
3. L'accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto.
4. L'Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità sopra dette.
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini previsti dal presente contratto riguardante i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad essi.

ART. 14

CONTABILITA' DEI LAVORI

1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sono quelli di seguito indicati:

- registro di contabilità;
- stati avanzamento lavori;
- conto finale;
-

ART. 15

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E VERIFICA FINALE

- 1.** L'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori in conformità a quanto stabilito nella documentazione allegata al presente contratto, garantendone altresì la qualità.
- 2.** Laddove, in corso d'opera, il Direttore dei lavori riscontri difetti o mancanze, inviterà l'Appaltatore a rimuovere i vizi riscontrati nel termine assegnato.
- 3.** Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto impartito dal Direttore dei lavori la spesa necessaria per la rimozione dei vizi o difetti verrà detratta dall'importo dovuto.
- 4.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
- 5.** Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 6.** L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
- 7.** Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione con contestuale consegna del bene.
- 8.** Contestualmente alla redazione del verbale del termine delle operazioni di verifica il Direttore dei lavori provvederà all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori.
- 9.** L'Appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.

ART. 16

GARANZIE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, con l'impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione ⁽¹⁰⁾.
2. L'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall'art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori.
2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, all'Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
3. Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. il Committente è legittimato ad attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. ***(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del PIR del Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano).***

ART. 18

RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Lavori, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all'Appaltatore, oltre all'indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

¹⁰ Nell'ipotesi che sia richiesto all'Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal Committente, le parti possono prevedere che "l'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori/Committente comunicando per iscritto eventuali contestazioni".

ART. 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Perugia.

ART. 20

REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.

ART. 21

RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

_____, li _____

ALLEGATO A

1. Il committente/il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale⁽¹¹⁾ dell'Appaltatore, con le modalità di cui all'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e s. m. e i., ossia mediante i seguenti documenti:

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/08 e s.m.e i.

Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge regionale 1/2004

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 81/08 e s.m. e i.

2. Il committente riceve dall'appaltatore una dichiarazione dell'organico dell'appaltatore medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.¹²

¹¹ Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e s. m. e i.

¹² Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.